

TI_GERICHTE 33.2005.10 vom 28. März 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2005.10

FR: TI_GERICHTE 33.2005.10 du 28 mars 2006

IT: TI_GERICHTE 33.2005.10 del 28 marzo 2006

Regeste

PC negata a coniugi. Verifica delle spese riconosciute, che sono esaustive. Suddivisione della pigione fra le persone che coabitano. Eccezioni: se obbligo di mantenimento di diritto civile, se assistenza tra parenti o se obbligo morale. Idem per spese accessorie. I debiti sono deducibili dalla sostanza.

Erwägungen

E. 1

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

E. 1.3

Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni essenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b). (...) 2. In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. _____ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC ; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l' art. 276 e 277 CC . Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00). Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare. Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

E. 2

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

E. 3

Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (...)" (sottolineature della redattrice). Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari. Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente. Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35): " (...) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par

têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m². Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (...). Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra sentenza dell'11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

2.8. Nel caso di specie, dal 1° luglio 2002 i ricorrenti locano una casa unifamiliare a _____. La pigione ammonta a Fr. 1'800.- al mese, a cui vanno ad aggiungersi mensilmente Fr. 80.- di spese accessorie (doc. 35 degli atti della Cassa). L'importo annuo della pigione lorda (pigione netta + spese accessorie) assomma dunque a Fr. 22'560.- (Fr. 21'600.- + Fr. 960.-). Gli insorgenti lamentano che oltre all'importo della pigione netta, occorre aggiungere le altre spese accessorie concernenti l'olio da riscaldamento, l'acqua calda e i costi delle manutenzioni regolari, per un costo mensile medio di Fr. 350.-. Questa casa serve da dimora domestica per quattro persone: i due ricorrenti, il loro nipote (figlio del fratello della ricorrente) e la mamma rispettivamente la suocera degli assicurati. Ora, _____, beneficiario a titolo personale di una PC di Fr. 119.- al mese (doc. VII: risposta c) ad 2/3) ed _____, che non ha diritto ad una PC (doc. VII: risposta c) ad 14), in quanto nipote rispettivamente mamma/suocera dei ricorrenti sono esclusi come tali dal calcolo della prestazione complementare annua dei coniugi RI 1 (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). In tali circostanze, la loro parte di pigione (1/4 per ciascuno) non deve essere presa in considerazione nel calcolo della PC annua degli assicurati. Si ottiene così che solo 2/4 della pigione annua lorda di Fr. 22'560.- (1/4 ciascuno imputabili a RI 1 e RI 2), pari dunque a Fr. 11'280.- annui, dovrebbero essere computati a questi ultimi.

Nella presente fattispecie non è data la situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105 V 272, dove " (...) ein ausgebildeter Krankenpfleger in der selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen. Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins anzurechnen. (...)", come ricorda il TFA medesimo nella sentenza P 26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W. Infatti, nella situazione concreta non sono i ricorrenti ad essere assistiti da terzi e a ricevere cure dal nipote e dalla mamma/suocera in sostituzione di prestazioni che altrimenti sarebbero poste a carico di diversi assicuratori sociali. Ci troviamo, per contro, nel caso opposto, ovvero sono gli insorgenti ad occuparsi degli altri due inquilini, bisognosi di attenzioni particolari.

2.9. Occorre ancora esaminare se gli assicurati non siano obbligati giuridicamente o moralmente ad ospitare il nipote e la madre. In primo luogo va osservato che non si è di fronte ad una questione in cui la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli. Inoltre, nemmeno l'art. 328 CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato. In proposito va rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto. La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito

imponibile di Fr. 60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minore o in formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17). Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio notevolmente inferiori dell'importo suindicato valido per le coppie. Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la madre/suocera (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; S TCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8). Visto lo stato precario di salute della mamma/suocera (doc. VII: risposta c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere ovviamente beneficiare di suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione per una sua ipotetica collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274). Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al TCA con scritto del 14 dicembre 2005 gli insorgenti hanno addotto che il nipote e la mamma/suocera occuperebbero la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5). Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa (doc. VII) e che potrebbe dunque fare un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI). Da quanto precede discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa. Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli assicurati a titolo di pigione lorda la metà dell'intera pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr. 80.- x 12 mesi] : 4 coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC). Infine, il TCA osserva che anche se si considerasse una terza persona nel calcolo della pigione, l'importo massimo che può essere considerato ai fini del calcolo della PC ammonta a Fr. 15'000.- all'anno (cfr. menzionato DE del 1° dicembre 2004).

2.10. Conformemente al succitato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie. L'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO. La summenzionata giurisprudenza relativa all'ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento è stata ripresa al N. 3023 DPC, laddove è previsto quanto segue: " Se più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.). Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC." Nel caso in esame, dunque, nell'eventualità in cui si assumesse che effettivamente i

ricorrenti provvedano personalmente al costo dell'olio da riscaldamento, l'importo forfetario di Fr. 840.- deve essere anch'esso suddiviso in due, per cui ai ricorrenti dovrebbe essere computato l'importo di Fr. 420.-, ciò che tuttavia non modificherebbe comunque a loro favore l'ammontare della prestazione complementare calcolato dalla Cassa. Stanti le considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) degli insorgenti assommano dunque per certo a Fr. 46'478.- (Fr. 26'460.- + Fr. 8'304.- + Fr. 434.- + Fr. 11'280.-). Gli importi individuati dalla Cassa di compensazione sono quindi corretti. 2.11. Per quanto concerne i redditi da conteggiare agli assicurati, di regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato i redditi dei ricorrenti in Fr. 40'970.-, rispetto ai Fr. 35'256.- fissati nelle due decisioni formali del 12 agosto 2005 (doc. 11 degli atti della Cassa). Oltre alla rendita AVS di RI 2 (Fr. 1'500.- al mese) ed alla rendita AI di RI 1 (Fr. 1'438.- mensili), la Cassa ha conteggiato l'importo di Fr. 5'714.-, corrispondente ai 2/3 del reddito computabile di Fr. 8'571.- stabilito deducendo il forfait di Fr. 1'500.- per coniugi (art. 3c cpv. 1 lett. a LPC) dal reddito di Fr. 10'071.- percepito nel 2004 dall'assicurato. I ricorrenti contestano all'amministrazione di aver erroneamente computato, a titolo di reddito non privilegiato, questo reddito da attività dipendente. A loro dire, in realtà non avrebbero percepito questo ammontare siccome sarebbe stato pignorato dall'Ufficio esazioni e condoni per il pagamento delle imposte arretrate (doc. 6 agli atti della Cassa). Pertanto, non sarebbe possibile imputare loro questo reddito, bensì unicamente le rendite AVS e AI. Di conseguenza, la decisione su opposizione dovrebbe essere annullata, mentre la prestazione complementare totale di Fr. 357.- fissata il 12 agosto 2005 ripristinata. Sebbene non sia stata apportata la prova di questa trattenuta, tale tesi non può essere comunque accolta. Infatti, per quanto attiene ai debiti, il TCA rileva che, con attinenza alla tabella di calcolo PC che la Cassa allestisce, essi sono deducibili dalla finca della sostanza e non dalla categoria dei redditi di un assicurato (S TCA del 22 maggio 2002 nella causa M.K., Inc. n. 33.2001.56; S TCA del 20 febbraio 2002 nella causa P., Inc. 33.2001.23/26; S TCA del 23 marzo 2001 nella causa V., Inc. 39.2000.00086). In effetti, giusta il N. 2107 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS, "Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati.". Inoltre, per il N. 2058 DPC, "L'enumerazione dei redditi determinanti, della sostanza e dei redditi non determinanti, che figura nella legge, è esauriente.". Ciò che interessa ai fini del presente giudizio è la delimitazione dei redditi effettivi guadagnati dagli insorgenti. Di conseguenza, per il calcolo della prestazione complementare i debiti contratti dagli assicurati non devono essere dedotti dal loro reddito determinante, ma dalla loro eventuale sostanza. Ad ogni buon conto, con l'esercizio della predetta _____ il ricorrente ha a tutti gli effetti realizzato un reddito da attività dipendente. Qualora la trattenuta dell'Ufficio esazioni fosse eccessivamente penalizzante l'assicurato dovrà rivolgersi direttamente all'autorità fiscale. Va infine osservato che la LPC, a differenza della Laps, non prevede la voce delle imposte nel fabbisogno degli assicurati che chiedono una prestazione complementare. Ne discende che l'ammontare di Fr. 10'071.- guadagnato da RI 2 va posto alla base della presente decisione. 2.12. Tutto ben considerato, i redditi non privilegiati (entrate) dei ricorrenti assommano correttamente a Fr. 40'970.- (Fr. 18'000.- di rendita AVS + Fr. 17'256.- di rendita AI + [Fr. 10'071.- - Fr. 1'500.-] x 2/3, docc. 1 e 2 degli atti della Cassa), contro l'importo di Fr. 35'256.- calcolato inizialmente dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. 11 degli atti della Cassa). Poiché le spese riconosciute superano i redditi per un

importo inferiore (Fr. 46'478.- - Fr. 40'970.- = Fr. 5'508.-) al sussidio di Cassa malati (Fr. 8'304.-), non v'è spazio per concedere ai ricorrenti una prestazione complementare annua, ma soltanto il sussidio di cassa malati che va direttamente girato all'UAM. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione dell'amministrazione confermata.

E. 3.1

A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

E. 3.2

Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (...)" (sottolineature della redattrice). Al proposito, in un'altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenni proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue: "(...) b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,

Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.